

TRATTAMENTO FISCALE

L'azienda/ente ospitante può offrire allo stagista un rimborso - totale o parziale - delle spese sostenute per trasporto, vitto, alloggio nonché altre agevolazioni quali mensa aziendale, borse di studio, ecc. Gli stessi vanno indicati nel Progetto formativo.

In ordine al trattamento fiscale dell'eventuale premio assegnato agli stagisti (rimborsi spese forfetari, borse di studio, sussidi...), si precisa che lo stesso costituisce reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente - così come disciplinato dall'art. 47, comma 1, lett. c del T.U.I.R. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) - e, pertanto, è soggetto a ritenuta d'imposta, operata da parte dell'azienda/ente ospitante, con aliquote progressive Irpef per scaglioni, e dà diritto alle deduzioni e detrazioni previste per legge.

I rimborsi spese a piè di lista, invece, effettuati dietro presentazione dei documenti giustificativi (per esempio, biglietti ferroviari) e relativi alle spese precedentemente concordate sostenute per conto delle aziende, non danno luogo ad operazioni fiscalmente rilevanti.